

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER SIGNORA E AFFINI.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti coloro che, sia come impresa individuale sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere da uomo o da signora, e affini, inerenti all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, sia in pubblico locale o in locale annesso alla propria abitazione o presso il domicilio di clienti o presso Enti, Istituti, Uffici e Associazioni, anche a titolo gratuito.

ART. 2

Obbligo dell’Autorizzazione

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art. 1, o anche soltanto alcune di esse, deve essere munito di apposita autorizzazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 14/2/1963 n. 161, modificato dalla legge 23/12/1970 n. 1142.

L’autorizzazione suddetta è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione di cui all’art. 7 successivo, ai sensi dell’art. 4 della citata legge 23/12/1970 n. 1142.

ART. 3

Concessione dell’Autorizzazione

(Art. 4 legge 23/12/1970 n. 1142)

La concessione dell’autorizzazione è subordinata agli accertamenti previsti dall’art. 2 della legge 14/2/1963 n. 161, sostituito dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti, e sotto l’osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la commissione di cui al successivo art. 7.

ART.4

Rifiuto dell'Autorizzazione

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del Sindaco, che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione stessa.

ART. 5

Natura e limiti dell'Autorizzazione

L'Autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa per un determinato esercizio, che potrà essere per uomo, per signora e misto, per i locali in essa indicati. I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate dovranno essere specificati nell'autorizzazione medesima. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratti di impresa avente i requisiti della legge 8 agosto 1965 n. 443, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443. Ogni cambiamento nella persona del titolare dà luogo a nuova autorizzazione, da concedersi con le stesse modalità della concessione originaria.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o della destinazione dei locali, dovrà richiedere ed ottenere nuova autorizzazione, che sarà rilasciata in base a nulla osta dell'Ufficio sanitario del comune, previo accertamento dei soli requisiti igienici dei locali, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 6

Termine di validità dell'Autorizzazione

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di concessione dell'autorizzazione, senza che le attività, per le quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, abbiano avuto inizio, la licenza sarà revocata.

ART. 7

Commissione Comunale Consultiva

Presso il Comune è costituita una Commissione consultiva presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;

- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dall’Ufficio Sanitario;
- dal Comandante della Polizia Municipale;
- dal un rappresentante della commissione provinciale per L’Artigianato o da un delegato artigiano, residente nel Comune
- dal Dirigente dell’Ufficio Comunale competente per materia, con le funzioni di Segretario.

Al parere della stessa Commissione è subordinato il rilascio di ogni autorizzazione di cui al precedente art. 2.

Al parere obbligatorio ma non vincolante della commissione stessa è subordinata anche l’adozione del presente regolamento. La detta Commissione viene costituita con delibera del Consiglio Comunale a seguito delle designazioni suddette.

I componenti della Commissione, Presidente e Segretario compreso, hanno diritto ad un gettone di presenza, a norma della legislazione vigente in materia.

La Commissione dura in carica cinque anni dalla data d’ insediamento.

CAP. II NORME PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO DELL’AUTORIZZAZIONE

ART. 8 DOMANDA

Per ottenere l’autorizzazione prescritta, l’interessato deve presentare al Sindaco domanda, su carta legale, nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e professione del richiedente;
- b) le attività che si intendono esercitare con la specificazione degli eventuali procedimenti tecnici da usarsi nelle attività stesse.
- c) Il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate ed il numero e la destinazione dei locali che compongono l’esercizio.
- d) La dichiarazione che l’Impresa di Barbiere o di Parrucchiere ed altri simili, di cui all’art. 1 del presente Regolamento, trovasi o non iscritta come tale in un Albo Provinciale delle Imprese artigiane di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 con gli estremi dell’eventuale iscrizione.
- e) Dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, dal quale risulti che il richiedente possiede i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443.
- Certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune dal quale risulti che i locali, le attrezzature e le suppellettili rispondano a tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento.
- Il certificato di idoneità sanitario di cui ai successivi artt. 11 e seguenti.
- Certificato di nascita, penale o di buona condotta (in carta semplice).
- Certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, attestante la qualificazione professionale del richiedente, di cui all'art. 10;
- Planimetria del locale;
Per le imprese societarie, diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

ART. 9

Accertamento dei requisiti di Impresa artigiana (art. 2 lett. A legge 23/12/1970 n. 1142)

Non appena pervenuta la domanda, nel caso che l'Impresa di Barbiere, Parrucchiere e simili, abbia dichiarato di essere già iscritta in un Albo Provinciale delle Imprese artigiane e non ne abbia eventualmente prodotta documentazione, l'Ufficio Comunale richiederà la relativa conferma della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura territorialmente competente. In difetto di tale iscrizione, dovrà promuoversi l'accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, che l'Impresa di cui sarà titolare il richiedente, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1965 n. 443 e se ne dovrà ottenere la relativa documentazione.

Per le Imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 443, gli Organi Comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accettare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel regolare registro delle Imprese e nell'Albo della Camera di commercio.

ART. 10

Accertamento della qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare, o del direttore dell'azienda. (art. 2 lett. C della legge 23/12/1970 n. 1142)

Alla stessa Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà pure, in ogni caso, essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, o dal titolare o dal direttore dell'azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dall'eventuale direttore dell'azienda, se costui sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di Barbiere, Parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane, oppure se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una Impresa di Barbiere o di Parrucchiere o mestiere affine, iscritta in un Albo Provinciale delle Imprese artigiane, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di questa ultima condizione, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

ART. 11

Accertamenti igienico-sanitari

(art. 2 lett. b della legge 23/12/70 N. 1142)

L'Ufficio Comunale promuoverà, inoltre da parte dell'Ufficiale Sanitario, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai provvedimenti tecnici usati in dette attività, e delle idoneità sanitarie delle persone che saranno addette all'esercizio.

L'Ufficiale Sanitario, rilevando defezioni tali che possono rendere inidonei i locali e le attrezzature, assegna al richiedente un termine non superiore a trenta giorni entro il quale le defezioni debbono essere eliminate.

Decorso il termine assegnato lo stesso Ufficiale Sanitario esegue nuovi accertamenti ed esprime il prescritto motivato parere.

ART. 12

Requisiti igienici dei locali

I locali degli esercizi delle attività di Barbiere, Parrucchiere da uomo e da signora ed affini di cui all'art. 1 del presente regolamento debbono soddisfare le seguenti condizioni igieniche:

- a) Il locale di lavoro deve avere un'altezza utile netta non inferiore a mt. 3,30 se ubicato a piano terra ed a mt. 3,00 se ubicato ai piani superiori e dotato di un idoneo sistema di ventilazione sussidiaria e artificiale, una superficie di almeno mq. 4 per ogni posto di lavoro, pavimento di materiale resistente all'usura, ben giuntato in modo da risultare una superficie ben unita e lavabile e pareti con zoccolatura di materiale lavabile almeno mt. 1,60.

Gli angoli fra le pareti ed il pavimento devono essere, possibilmente raccordati a guscio, il pavimento non raccordato a guscio con le pareti,

deve essere munito di uno zoccolo battiscopa alto almeno cm. 10, in materiale lavabile e resistente agli urti.

L'illuminazione naturale e quella artificiale devono essere adeguati ed uniformemente distribuite ed il ricambio d'aria efficiente, continuo e regolare.

- b) Il retrobottega, dove esista, deve avere pavimento di materiale resistente all'usura ben giuntato in modo da risultare a superficie ben unita e lavabile, pareti con zoccolatura di materiale lavabile alta almeno mt. 1,60.
- c) I negozi di parrucchiere per signora devono avere un gabinetto ad uso esclusivo dell'esercizio; il gabinetto deve avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti fino all'altezza di mt. 1,50 di materiale impermeabile e facilmente lavabile e riceva aria e luce direttamente dall'esterno, in modo che via sia efficiente ricambio d'aria o disporre di aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica; il gabinetto deve inoltre, essere corredata di un vaso a sedere equipaggiato con apparecchiatura a lavaggio idraulico e di un lavabo fisso ad acqua corrente.

Il requisito di cui al punto a) limitatamente all'altezza, non si applica nei locali provvisti di autorizzazione rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ed ai locali costruiti ai sensi della legge GESCAL, sempre che siano dotati di un sistema di ventilazione sussidiaria ed artificiale.

ART. 13 Esercizi posti in località privi di acquedotto

Dove non esiste un acquedotto si potrà provvedere all'approvvigionamento dell'acqua mediante pozzi o cisterne, munite di pompe che mandino acqua, riconosciuta potabile dall'Autorità Sanitaria, in un serbatoio, questo dovrà essere chiuso con coperchio a perfetta tenuta e non dovrà essere formato di materiale attaccabile dall'acqua restante escluso il piombo.

Il fondo del serbatoio dovrà essere conico o a pendenza laterale e provvisto di vite di scarico per la rimozione dei sedimenti naturali, la quale dovrà farsi almeno due volte l'anno.

ART. 14 Esercizi misti

Gli esercizi misti, per uomo e per signora, devono disporre di esercizi igienici distinti.

ART. 15

Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante.

ART.16

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfectabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, per la raccolta delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

ART. 17

Attrezzatura e corredo degli esercizi

Nei negozi di Barbiere e di Parrucchiere per uomo ogni posto di lavoro dovrà essere fornito di un sedile imbottito con poggiacapo da coprire con carta rinnovabile per ogni servizio, di un sufficiente numero di asciugamani e accappatoi da ricambiare, di volta in volta, per ogni persona, di rasoi, di forbici e pettini, pennelli, ecc e di un lavabo fisso ad acqua corrente calda e fredda, negli esercizi di parrucchiere per Signora ed in quelli dove viene svolta l'attività di affini, vi dovrà essere almeno un lavabo fisso ad acqua corrente calda e fredda.

ART. 18

Determinazione delle distanze minime di nuovi esercizi da quelli preesistenti. (art. 2 lett. d della legge 23/12/70 n. 1142).

In conformità ai criteri espressi dalla Commissione di cui al precedente art. 7 è fissata la distanza minima percorribile ad asse di strada fra il più vicino esercizio similare di Barbiere, Parrucchiere, cura di Bellezza, ecc. preesistente a uno nuovo in metri 90 (novanta). Le medesime distanze debbono essere osservate in caso di trasferimento di sede.

ART. 19

Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette ad autorizzazioni.

Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento, dovrà in ogni caso, essere evitato l’impiego dei procedimenti prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene o che possono comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoranti.

ART. 20

Certificato d’idoneità sanitaria.

Il personale addetto all’attività di Barbiere, di Parrucchiere da uomo e da signora ed i mestieri affini, per potere essere assunto in servizio, e svolgere comunque attività nel caso di titolare di negozi, deve essere esente da malattie infettive e contagiose e da postumi di essi. L’accertamento viene eseguito con apposita visita medica da effettuarsi presso l’Ufficio di Igiene e Sanità con radioscopia toracica da effettuarsi da parte del Dispensario Provinciale Antituberculare di Siracusa e con il prelievo di un campione di sangue per l’esame sierologico in ottemperanza alla legge 25/7/1956 n. 847. La visita medica e la radioscopia toracica dovranno essere annualmente rivedute e l’esito della prima visita e delle successive e delle radiografie toraciche, dovranno essere annotate sul certificato di idoneità sanitaria.

ART. 21

Norme igieniche.

Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dell’osservanza delle seguenti norme, anche quando la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) Il personale di lavoro di ambo i sessi compreso il proprietario e le persone di famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell’esercizio della sua professione e di apprendisti devono essere muniti di certificato di idoneità sanitaria di cui all’art. 20 che dovrà essere tenuto in custodia dal conduttore del negozio per essere estensibile ad ogni richiesta dell’Autorità Sanitaria.
- b) Ogni caso accertato e sospetto di malattie trasmissibili e di infezione della cute e delle mucose verificatosi fra il personale di cui alla lettera a), dovrà essere dal proprietario tempestivamente denunciato all’Autorità Sanitaria Comunale.
- c) Tutti i locali devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfezati periodicamente con mezzi suggeriti e approvati dall’Ufficio di Igiene e Sanità del Comune.

- d) E' fatto obbligo nelle sale di barbiere, dell'uso delle lamette da barba del tipo "usa e getta" con utilizzazione di una lametta per ogni singolo cliente. E' fatto altresì, obbligo di dotarsi di idonee apparecchiature a radiazioni infrarosse o ultraviolette, per la disinfezione dei rasoi e degli altri strumenti del mestiere.
- e) La risciacquatura della faccia, dopo la rasatura, deve essere fatta con acqua abbondante, al lavandino. Dopo la risciacquatura la superficie rasata deve essere cosparsa con una soluzione alcolica al 50% anche se profumata.
- f) E' vietato servirsi del piumacolo per spargere la cipria sulla pelle, per spargere e levare la cipria si adopereranno, rispettivamente, solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone. Questi ultimi dovranno essere distrutti dopo averli usati anche una sola volta.
- g) E' vietato durante la rasatura togliere dal rasoio la saponata con carta da giornale o altra carta sporca.
- h) Nell'attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfeccata.
- i) E' fatto obbligo dell'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924 n. 1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo" maneggi preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolato. Il contenuto di tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 6%.

ART. 22 Pulizia del personale.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una vestaglia in perfetto stato di pulizia.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

ART. 23 Impiego dei solventi

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti e solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono essere sempre seguite da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente. Durante l'applicazione e l'uso dei liquidi e sostanze infiammanti devesi evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o fumi.

ART. 24
Difesa del locale contro le mosche.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi, oggetto del presente regolamento, di osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle Autorità per la lotta contro le mosche. In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi dei locali annessi dovranno essere muniti di appositi attrezzi atti alla difesa contro le mosche. Le porte di accesso dall'esterno dovranno essere munite di tende pendule.

ART. 25
Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe.

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi paritari servizi.

ART. 26
Orario di apertura dell'esercizio.

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente regolamento saranno determinate dal Sindaco sentite le proposte delle organizzazioni di categoria ed in caso di disaccordo, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 7.

CAP. III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI

ART. 27
Esercizi già esistenti

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività professionali disciplinate dalla legge 14/2/1963 n. 161, per potere continuare tale attività, dovranno richiedere l'autorizzazione prevista dalla citata legge e dell'art. 2 del Regolamento.

Tale autorizzazione sarà concessa senza subordinazione o condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, relativa alla disciplina giuridica delle Imprese Artigiane.

ART. 28

Requisiti igienici degli esercizi già esistenti

I locali degli esercizi già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali non si trovassero nelle condizioni igieniche prescritte, dovranno essere opportunamente trasformati ed adattati a cura dei proprietari o conduttori di essi entro il termine di tempo che verrà loro assegnato dall'Autorità Comunale.

ART. 29

Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti.

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione dl presente regolamento, gli esercizi con attività di Barbiere, Parrucchiere per signora e affini, i quali non siano muniti dell'autorizzazione prescritta, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni ai regolamenti comunali.

ART. 30

Subingresso per atto tra vivi o per causa di morte.

Il trasferimento in gestione e in proprietà di un esercizio, per atto inter vivos o mortis causa, comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività di Barbiere, Parrucchiere ed affini, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, ed il subentrante sia iscritto all'Albo degli esercenti l'attività di Barbiere, Parrucchiere ed affini.

Il subentrante per atto tra vivi ha facoltà di continuare la attività del dante causa, purchè all'atto del trasferimento dell'esercizio sia già iscritto all'Albo. Egli deve entro 180 giorni dalla data dell'atto di trasferimento richiedere il rilascio della nuova autorizzazione.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare l'attività del dante causa. Egli deve entro 180 giorni dalla data di acquisto del titolo, richiedere alla Commissione Provinciale per l'Artigianato la iscrizione all'Albo e al Comune il rilascio della nuova autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata quando l'interessato comprovi entro un anno dalla data predetta, l'avvenuta iscrizione all'Albo.

Il subentrante mortis causa può condurre la gestione mediante interposta persona professionalmente qualificata in osservanza dell'art. 5 della legge 443/1985.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

ART. 31

Applicazioni di altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le leggi e regolamenti generali in vigore, e in particolare le disposizioni contenute nella legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, e nel Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

ART. 32

Penalità.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge comunale e provinciale approvate con R.D. 3 marzo n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9/6/1947 n. 530 e dall'art. 3 della legge 27 luglio 1961 n. 603 e con legge 3 maggio 1967 n. 317, con sanzione amministrativa da £. 5.000 a £. 200.000.

In caso di recidività e particolare gravità, il Sindaco, sentito il parere, non vincolante della Commissione, può, inoltre, disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni.

ART. 33

Provvedimenti di urgenza.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, nei casi contingibili e di urgenza determinato da ragione di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimento d'ufficio a norma dell'art. 163 del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4/12/1915 n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione della disinfezione speciale e straordinaria, e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

ART. 34

Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dagli organi di controllo, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985 n. 443, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 35
Disposizione transitoria.

La Commissione in carica scade il giorno 30 settembre successivo alla data di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Sono fatte salve le preesistenze già autorizzate, in deroga al precedente art. 18.